SENTENZA N. 4/2024

31927

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto

GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, in persona del Cons. Maurizio Massa,

nella pubblica udienza del giorno **16 gennaio 2024,** ha pronunziato,

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 31927** del registro di Segreteria, proposto da **S.C.**, OMISSIS, rappresentato e difeso dagli dall'Avv. Giovanni Attilio De Martin e dall'avv.to Arianna Aguiaro, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Luca Fonte, Venezia – Mestre, Via Torino, n. 65, interno 23,

RICORRENTE

contro

I.N.P.S., **non costituito**,

RESISTENTE

MINISTERO DELLA DIFESA

RESISTENTE

per dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del

trattamento di pensione privilegiata nella misura di € 11.323,33 annui, con decorrenza dal momento di maturazione del diritto a pensione (1° settembre 2016) ovvero da un momento antecedente, se più favorevole con aggiunta di arretrati, rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, interessi legali sulle somme rivalutate, dalle singole scadenze al saldo effettivo.

E ciò in aggiunta al trattamento pensionistico ordinario, secondo i criteri di calcolo dei coefficienti previsti dagli Articoli 52, 53 e 54 del T.U. 1092/73.

Conseguentemente per dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata nella misura, sopra indicata, oltre alla pensione normale, come previsto per i militari e i soggetti ai medesimi equiparabili, in base al combinato disposto degli Articoli 52, comma I^, e 67, commi II^ e IV^ del succitato T.U., pari ad € 11.323,33 annui con decorrenza dal momento di maturazione del diritto a pensione (1 settembre 2016) ovvero da un momento antecedente, se più favorevole, con aggiunta di arretrati, rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, interessi legali sulla somme rivalutate, dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Ogni avversa domanda od eccezione rigettata. Con rifusione di spese e competenze di giudizio, come per generale norma.

VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114; l'art. 9, comma 3, della legge 21.7.2000, n. 205.

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il **27 luglio 2023**, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata nella misura di € 11.323,33 annui, con decorrenza dal momento di maturazione del diritto a pensione (1° settembre 2016) ovvero da un momento antecedente, se più favorevole con aggiunta di arretrati, rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, interessi legali sulle somme rivalutate, dalle singole scadenze al saldo effettivo.

E ciò in aggiunta al trattamento pensionistico ordinario, secondo i criteri di calcolo dei coefficienti previsti dagli Articoli 52, 53 e 54 del T.U. 1092/73.

In data 19 dicembre 2023, la difesa di parte ricorrente ha comunicato a mezzo PEC, l'intenzione di non notificare il ricorso perché la richiesta formulata nel ricorso è già stata soddisfatta in via amministrativa dall'Ente previdenziale.

L'INPS **non** si è costituito in giudizio.

Nell'udienza, in assenza delle parti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel caso di specie il ricorso è stato depositato nella Segreteria della Sezione, ma **non è stato notificato alla controparte,** in quanto la difesa di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta

carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio essendosi verificati i presupposti della cessazione della materia del contendere.

Pertanto, questa Sezione, preso atto di quanto sopra ha fatto applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale che riconduce l'ipotesi di omessa notifica ad una causa di inammissibilità, perché la notifica del ricorso è un requisito essenziale per la corretta instaurazione del contraddittorio, e quindi per la realizzazione del principio del giusto processo.

Ai sensi dell'art. 155, comma 3, del codice di giustizia contabile: *"Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso"* e, ai sensi del successivo comma 5 bis, il ricorrente deve produrre la prova dell'avvenuta notificazione *("Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza").*

In questo senso si è pronunciata la Sezione Toscana, con le sentenze n. 180/2017, n. 375/2016 e n. 73/2017, che hanno statuito l'inammissibilità del ricorso in un caso di notifica inesistente, incidente sulla corretta instaurazione ed esplicazione del contraddittorio processuale.

Questo orientamento è stato confermato di recente dalla Sezione Emilia-Romagna, con la sentenza n. 352/2021 e con la sentenza n. 72/2023.

Dunque, non risultando agli atti di questo processo la prova della notifica, si deve dichiarare la inammissibilità del ricorso introduttivo.

Considerato che questa decisione riguarda una questione processuale, e che la parte convenuta non si è costituita, deve disporsi la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 31, c. 3, d.lgs. n. 174/2016.

Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Ai sensi **dell'art. 168 del c.g.c.**, fissa il termine **di 15 giorni** per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione **Veneto**, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine **di 15 giorni** dalla data dell'udienza.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Venezia, **il 16 gennaio 2024.**

IL GIUDICE

(Cons. Maurizio Massa)

31927

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 17/01/2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice a sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.
Venezia, 17/01/2024

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
f.to digitalmente Nadia Tonolo